

IT

***Caso n. COMP/M.5969-  
SC Johnson/ SARA LEE***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004  
SULLE CONCENTRAZIONI**

---

Articolo 22(3)

data: 07/09/2010



Bruxelles, 07/09/2010  
C(2010) 6279

Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque così evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa è stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

VERSIONE PUBBLICATA

PROCEDURA DI ESAME  
DELLE CONCENTRAZIONI  
DECISIONE EX ARTICOLO  
22, PARAGRAFO 3

**Autorità garante della  
Concorrenza e del Mercato**

**Oggetto: Caso n. COMP/ M.5969 – SC Johnson / Sara Lee**

**Richiesta della *Comisión Nacional de la Competencia* di rinvio alla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio**

Riferimento: comunicazioni del 5 e del 19 agosto 2010 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a Alexander Italianer, direttore generale DG Concorrenza

## **I. INTROUZIONE**

- (1) Il 28 luglio 2010, la *Comisión Nacional de la Competencia* spagnola ("CNC") ha inoltrato alla Commissione la richiesta formale di esaminare, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>1</sup> ("regolamento sulle concentrazioni") l'operazione con cui l'impresa SC Johnson & Son, Inc. ("SCJ") intende acquisire gli attivi di Sara Lee Corporation ("Sara Lee") nel ramo degli insetticidi ad uso domestico ("SLHI"). Il 5 agosto 2010 e il 19 agosto 2010, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiesto alla Commissione di aderire alla richiesta iniziale presentata dall'autorità spagnola per la concorrenza.
- (2) Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi

---

<sup>1</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1. A decorrere dal 1° dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

concentrazione, secondo la definizione dell'articolo 3 del regolamento, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del regolamento ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta. La richiesta va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata. Secondo l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento, tutti gli altri Stati membri hanno facoltà di aderire alla richiesta iniziale entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione li ha informati della richiesta iniziale.

- (3) Il 7 luglio 2010, SCJ ha notificato alla CNC la concentrazione in questione. Il 29 luglio 2010, la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. La Spagna ha pertanto provveduto ad inoltrare la richiesta di rinvio entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla notifica della concentrazione previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.
- (4) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento succitato, il 3 agosto 2010 la Commissione ha comunicato alle autorità competenti degli Stati membri la richiesta inoltrata dalla Spagna. Il 5 agosto 2010, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana ha aderito alla richiesta, nel rispetto del termine previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.
- (5) Alla richiesta iniziale hanno poi aderito altri quattro Stati membri: Repubblica ceca, Francia, Belgio e Grecia.
- (6) Con lettera del 2 settembre 2010, SCJ si è opposta alla richiesta di rinvio sostenendo che l'operazione non soddisferebbe le condizioni relative all'incidenza sul commercio fra Stati membri ai sensi dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni e che la Commissione non sarebbe più indicata delle competenti autorità nazionali a valutare il caso. SCJ sostiene inoltre che un tale rinvio pregiudicherebbe il principio della certezza del diritto.

## **II. LE PARTI E L'OPERAZIONE**

- (7) SCJ è un'impresa statunitense specializzata nella produzione, nello sviluppo e nella distribuzione di prodotti per la pulizia della casa.
- (8) Sara Lee è un'impresa statunitense specializzata nella produzione e nella commercializzazione di un'ampia gamma di beni di consumo; le attività nel ramo degli insetticidi ad uso domestico comprendono la produzione e la commercializzazione di diversi tipi di insetticidi per la casa.
- (9) Con l'operazione notificata, SCJ acquisisce il controllo esclusivo del ramo insetticidi di Sara Lee<sup>2</sup> tramite acquisizione di attivi per un importo di [...] milioni di euro. L'operazione si configura come una concentrazione ai sensi

---

<sup>2</sup> In appresso "le parti".

dell'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni. Secondo le parti, tuttavia, l'operazione non avrebbe una dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del medesimo regolamento.

- (10) Il mercato interessato dall'operazione è quello degli insetticidi ad uso domestico, che si suddividerebbe, secondo le parti, nei seguenti segmenti di prodotto: insetticidi contro insetti striscianti, insetticidi contro insetti volanti, antitarne e repellenti. Questa definizione del mercato del prodotto è in linea con la definizione del mercato di cui alle decisioni sulle concentrazioni rese dall'autorità spagnola garante per la concorrenza.
- (11) Le parti ritengono che il o i mercati geografici rilevanti siano di natura nazionale, giudizio in linea con il caso N-301 S.C. Johnson/Bayer pronunciato dalla commissione spagnola per la concorrenza e con la prassi decisionale delle autorità nazionali per la concorrenza che hanno analizzato il mercato interessato<sup>3</sup>. Sebbene la Commissione non si sia occupata nello specifico del mercato degli insetticidi ad uso domestico nell'ambito di precedenti decisioni, una definizione geografica nazionale del mercato interessato risulterebbe in linea con la prassi della Commissione in merito a diversi beni di consumo in vendita negli esercizi<sup>4</sup>. Le stesse parti hanno fornito informazioni sulle quote di mercato basate su una definizione nazionale del mercato geografico.

### III. VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RINVIO

- (12) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione può decidere di esaminare la concentrazione se ritiene che i) incida sul commercio fra Stati membri e ii) rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta<sup>5</sup>. Se questi due requisiti giuridici risultano soddisfatti, la Commissione può decidere in maniera discrezionale circa l'opportunità di esaminare la concentrazione.

#### *La concentrazione incide sul commercio tra gli Stati membri*

- (13) Secondo la comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni ("comunicazione sul rinvio in materia di concentrazioni"), una concentrazione soddisfa il primo requisito sostanziale quando è atta ad avere un'influenza riscontrabile sulla struttura degli scambi tra Stati membri<sup>6</sup>. In tal senso, il fatto che i mercati siano definiti come nazionali non è decisivo per

---

<sup>3</sup> Si vedano, ad es., la decisione del Ministero dell'economia francese dell'11 marzo 2003 e la decisione dell'Autorità portoghese del 21 gennaio 2003 in merito al caso 56/2002 – JOHNSON / NEGÓCIO FLORA DA BAYER.

<sup>4</sup> Si vedano ad es. il caso COMP/M.5828 Procter & Gamble / Sara Lee Air Care, il caso COMP/M.5644 Kraft / Cadbury e il caso COMP/M.5658 Unilever / Sara Lee Body Care.

<sup>5</sup> Si veda anche la comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni, paragrafi 42-44. GU C 56 del 5.3.2005, pag. 2.

<sup>6</sup> Paragrafo 43 della comunicazione.

concludere che l'operazione non incide (o incidere potenzialmente) sugli scambi tra gli Stati membri. Una concentrazione può avere come effetto di rafforzare la ripartizione dei mercati su base nazionale ostacolando la penetrazione di concorrenti potenziali<sup>7</sup>.

- (14) Nel caso in questione, diversi elementi lasciano intendere che c'è un impatto sul commercio tra gli Stati membri. Sebbene alcuni marchi delle parti siano attualmente presenti solo in alcuni mercati nazionali, le stesse hanno anche marchi utilizzati in diversi Stati membri<sup>8</sup>. Oltre a ciò, la produzione di insetticidi di solito non avviene nello stesso Stato membro in cui questi sono commercializzati. Si noti inoltre che le parti operano in quasi tutti i segmenti dei sottomercati rilevanti in diversi Stati membri. Questi elementi sono un chiaro indice che l'operazione incide sugli scambi tra gli Stati membri e che rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta conformemente all'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni.
- (15) Per quanto riguarda il secondo criterio, secondo il paragrafo 44 della comunicazione sul rinvio in materia di concentrazioni, lo Stato membro che propone il rinvio deve fondamentalmente dimostrare che, in base ad un'analisi preliminare, sussista un rischio reale che l'operazione incida negativamente sulla concorrenza in modo significativo, circostanza che giustifica allora un attento esame; le indicazioni preliminari in tal senso non pregiudicano l'esito dell'indagine completa.
- (16) In Italia le parti operano nei presunti mercati rilevanti dei prodotti senza accavallamenti, anche se la concentrazione potrebbe escludere un potenziale concorrente in un mercato altamente concentrato. SCJ detiene il [70-80]% del mercato potenziale degli insetticidi contro insetti striscianti e il [60-70]% del mercato dei repellenti. Come illustrato nelle tabelle in appresso, le quote sui mercati potenziali degli insetticidi contro insetti volanti e degli antitarne si aggirano intorno al [40-50]%.

| IIV                                 |         |
|-------------------------------------|---------|
| QUOTE DI MERCATO IN VALORE - ITALIA |         |
| Impresa                             | 2009    |
|                                     | %       |
| SCJ                                 | [30-40] |
| SL                                  | [0-5]   |
| Guaber                              | [30-40] |
| Tavola                              | [0-5]   |
| Artsana                             | [0-5]   |
| Conter                              | [0-5]   |
| Reckitt-Benckiser                   | [0-5]   |
| Sella                               | [0-5]   |
| Altri                               | [20-30] |
| TOTALE                              | 100,0   |

| REPELLENTI                          |         |
|-------------------------------------|---------|
| QUOTE DI MERCATO IN VALORE - ITALIA |         |
| Impresa                             | 2009    |
|                                     | %       |
| SCJ                                 | [60-70] |
| SL                                  | [0-5]   |
| Guaber                              | [10-20] |
| Tavola                              | [0-5]   |
| Artsana                             | [0-5]   |
| Sella                               | [0-5]   |
| Altri                               | [10-20] |
| TOTALE                              | 100,0   |

<sup>7</sup> Si veda, per analogia con la comunicazione della Commissione — Linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU C 101 del 27.4.2004) in particolare i paragrafi da 41 a 43.

<sup>8</sup> Si pensi ad es. al marchio *Catch* del ramo insetticidi di Sara Lee utilizzato in Francia, Repubblica ceca, Polonia, Slovacchia o al marchio *Raid* di SCJ in Spagna, Slovenia, Slovacchia, Portogallo, Polonia, Grecia, Germania, ecc.

| IIS                                 |         |
|-------------------------------------|---------|
| QUOTE DI MERCATO IN VALORE - ITALIA |         |
| Impresa                             | 2009    |
|                                     | %       |
| SCJ                                 | [70-80] |
| SL                                  | [0-5]   |
| Guaber                              | [10-20] |
| Tavola                              | [0-5]   |
| Conter                              | [0-5]   |
| Private label                       | [0-5]   |
| Altri                               | [10-20] |
| TOTALE                              | 100,0   |

| ANTITARME                           |         |
|-------------------------------------|---------|
| QUOTE DI MERCATO IN VALORE - ITALIA |         |
| Impresa                             | 2009    |
|                                     | %       |
| SCJ                                 | [30-40] |
| SL                                  | [0-5]   |
| Guaber                              | [0-5]   |
| Tavola                              | [20-30] |
| Relevi                              | [10-20] |
| Conter                              | [0-5]   |
| Private label                       | [0-5]   |
| Altri                               | [10-20] |
| TOTALE                              | 100,0   |

- (17) Anche se non è presente sul o sui mercati italiani degli insetticidi, SLHI appare a prima vista un concorrente potenziale sui suddetti mercati. Le vendite sul mercato globale degli insetticidi in Italia ammontano a 243 milioni di euro in totale, il che dimostra l'importanza di questo mercato. SLHI è un attore di notevole importanza in Stati membri quali Spagna, Francia e Grecia, paesi con condizioni climatiche assimilabili e con specie di insetti piuttosto simili.
- (18) La stessa parte notificante segnala l'assenza negli Stati membri di barriere all'ingresso di rilievo. Secondo le parti, per il fatto che l'accesso ai mercati interessati non comporta investimenti notevoli e in assenza di barriere tecniche, giuridiche o regolamentari di rilievo, altre imprese o produttori di prodotti simili o correlati sarebbero incentivati ad entrare sui mercati degli Stati membri senza incontrare grandi difficoltà. Secondo quanto sostiene la parte notificante, sul versante della produzione, il modo più veloce per entrare sul mercato consiste nel ricorrere a produttori in subappalto. In tal senso, la parte notificante fornisce l'esempio del gruppo Zobele che produce in Italia e vende già da adesso a SLHI e SCJ alcuni insetticidi ad uso domestico. Non parrebbe pertanto che esistano barriere tali da impedire a SLHI di entrare sul mercato italiano tramite la fornitura dell'attuale subappaltatore. Il mercato italiano risulta inoltre un mercato molto concentrato, attualmente dominato da SCJ. SLHI sarebbe pertanto un concorrente potenziale particolarmente credibile considerato che quest'ultimo) risulta uno dei produttori di insetticidi ad uso domestico più prominenti in seno all'UEe ii) opera già in tutti i segmenti del mercato rilevante in diversi Stati membri. L'operazione potrebbe pertanto comportare l'eliminazione di un potenziale concorrente particolarmente credibile e competente nei diversi sottosegmenti del mercato italiano degli insetticidi.

- (19) Dall'analisi *prima facie* fornita dall'Autorità garante della concorrenza in Italia, la Commissione, seppur riservandosi di conoscere l'esito dell'indagine, ritiene plausibile che la concentrazione in questione rischi di incidere in maniera significativa sulla concorrenza nel territorio italiano e che sia quindi necessario indagare ulteriormente.

*Circa l'opportunità di un rinvio del presente caso alla Commissione*

- (20) Secondo il paragrafo 45 della comunicazione sul rinvio in materia di concentrazioni, il rinvio di un caso già notificato dovrebbe normalmente avere luogo soltanto nei casi che possono essere trattati nel modo più efficace a livello comunitario.
- (21) Nella fattispecie, l'operazione proposta potrebbe creare problemi in una serie di mercati nazionali di diversi Stati membri, segnatamente Francia, Belgio, Italia, Grecia, Spagna e Repubblica ceca, paesi che hanno già chiesto il rinvio del caso alla Commissione. È pertanto auspicabile un approccio coerente al caso, sia in termini di impegno d'indagine che di eventuali misure correttive. Considerate le caratteristiche dell'operazione proposta, (tra le altre cose, l'importanza che probabilmente SLHI riveste in qualità di potenziale concorrente nel mercato italiano) e la prossimità di alcuni dei mercati nazionali interessati, le principali conseguenze economiche della concentrazione sono correlate a suddetti mercati. La concentrazione in esame rientra dunque in una delle categorie di casi di cui al paragrafo 45 della comunicazione sul rinvio in materia di concentrazioni.
- (22) Date le circostanze, la Commissione ritiene pertanto di essere l'autorità più indicata a valutare la concentrazione in questione.

#### **IV. CONCLUSIONI**

- (23) Dopo aver esaminato quanto sopra, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione cui fa riferimento l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella richiesta di rinvio sia una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni. La Commissione ritiene ammissibile la richiesta dell'Italia di aderire alla richiesta iniziale di rinvio presentata dalla Spagna in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, dal momento che risultano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle concentrazioni e i paragrafi da 42 a 45 della comunicazione sul rinvio in materia di concentrazioni. La Commissione ha pertanto deciso di esaminare la concentrazione proposta alla luce del regolamento sulle concentrazioni.
- (24) In considerazione di quanto sopra, mi prego informare codesta Autorità che la Commissione darà avvio al procedimento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni non appena in possesso degli elementi necessari all'indagine. Alla luce dell'articolo 22, paragrafo 3, si ritiene che tali elementi comprendano le informazioni a disposizione dell'Autorità garante della concorrenza (notifica iniziale e/o qualsiasi ulteriore elemento ottenuto in sede di esame preliminare). Si invita pertanto codesta Autorità a trasmettere alla Commissione eventuali elementi aggiuntivi non acclusi alle comunicazioni elettroniche del 5 e del 19 agosto 2010.

Per la Commissione  
(firmato)  
Joaquin ALMUNIA  
Vicepresidente della Commissione